

ALLEGATO A

Avviso pubblico per la selezione e formazione di soggetti idonei a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (articolo 11 legge 7 aprile 2017, n. 47)

PREMESSA

L'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, è istituito “un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”.

Il presente avviso pubblico è finalizzato a selezionare e formare soggetti idonei a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

Per “minore straniero non accompagnato” si intende, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 47/2017, “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

Per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e sia anche una persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore.

Il tutore volontario, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- b) persegue il riconoscimento dei diritti del minore senza alcuna discriminazione;
- c) promuove il benessere psicofisico del minore;
- d) vigila sui percorsi di educazione ed integrazione del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni, nonché sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- e) amministra l'eventuale patrimonio del minore.

Art. 1 (Requisiti)

1. Il candidato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o status ad esso equiparato a norma di legge, al fine dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e cioè i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In ogni caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);
- b) residenza anagrafica in Italia;

- c) aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - f) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 350 del codice civile e, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non essere iscritto nel registro dei falliti.
2. Il candidato, al fine del supporto della propria candidatura, può dichiarare:
- a) di avere disponibilità di tempo ed energie per svolgere la sua funzione;
 - b) di essere in possesso di uno specifico titolo di studio;
 - c) di avere acquisito particolari capacità personali e professionali, utili allo svolgimento della funzione, conseguiti attraverso una formazione specifica e/o concrete esperienze;
 - d) di avere conoscenza di lingue straniere, comprovata dalla relativa documentazione.

Art. 2

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. I candidati devono far pervenire, entro le ore 12 di venerdì 12 aprile 2019, la domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: tutori-MSNA@regione.marche.it.
3. Nell'oggetto della email deve essere inserita la seguente dicitura: "Domanda relativa alle funzioni di tutore volontario - IV edizione".
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum vitae.

Art. 3

(Modalità e criteri di selezione)

1. L'Ufficio del Garante verifica la completezza della domanda. Le domande sono sottoposte a tale verifica secondo l'ordine cronologico di arrivo. Per ciascuna domanda è istruito un fascicolo individuale.
2. In caso di domanda incompleta, l'Ufficio del Garante ne dà comunicazione all'interessato affinché provveda, a pena di inammissibilità, ad integrarla nei termini indicati.
3. A seguito della verifica, i candidati selezionati, a discrezione del Garante, possono essere invitati a svolgere colloqui diretti a valutare le attitudini e le capacità personali, nonché, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.

Art. 4

(Esito della selezione e modalità di svolgimento del corso)

1. I candidati selezionati sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di almeno ventiquattro ore, articolato in tre moduli: fenomenologico, giuridico e psico-socio-sanitario.
2. La partecipazione al corso di formazione è gratuita.
3. Il corso di formazione si svolgerà nel periodo compreso tra maggio e giugno 2019 nel Comune di

Fano.

4. I candidati selezionati riceveranno indicazioni rispetto al luogo e alle date del corso.
5. A conclusione del corso deve essere sostenuta una prova finalizzata ad accertare l'apprendimento delle competenze di base.
6. Sono ammessi alla prova coloro che hanno garantito una presenza non inferiore al 60 per cento delle ore di formazione previste.

Art. 5
(Iscrizione all'elenco)

1. Il candidato risultato idoneo alla prova prevista all'articolo 4, è iscritto, previa conferma della propria disponibilità, nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni delle Marche.

Art. 6
(Riservatezza dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività connesse al ruolo di tutore volontario.

Art. 7
(Definizione sede del corso)

1. Il percorso formativo si svolgerà nella sede del comune di Fano.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del garante: www.garantediritti.it e del Tribunale per i minorenni delle Marche: www.tribmin.ancona.giustizia.it.

Garante regionale dei diritti della persona
Andrea Nobili